

Studio Legale Associato Colucci & Colonnelli

Piazza Velasca, 6 – 20122 Milano

e-mail: lexcol@lexcol.it
segreteria@lexcol.it

Telefono: 02 54.55.785 / 02 54.62.508 / 02 55.192.696
Telefax: 02 55.180.271

Avv. Augusto Colucci
Avv. Andrea E. Colonnelli
Avv. Michelina Lamanna
Avv. Claudia Manfrè
Avv. Iole Struzziero
Dott. Lorenzo Colucci
Dott. Simone Foà

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio del G.I.P.

Procedimento n. 2003/16 R. G.I.P.

contro

Sen. dott. Gabriele Albertini + altri

*

MEMORIA ex art. 121 c.p.p.

Ill.mo Giudice delle Indagini Preliminari dott. Francesco Luigi Branda,
il sottoscritto avv. **Augusto Colucci** del Foro di Milano, nell'interesse
del proprio assistito Sen. dott. **Gabriele Albertini**, si onora di
sottoporre all'attenzione della S. V. le seguenti

O S S E R V A Z I O N I

Il dott. Robledo, con querela/denuncia depositata il 1° settembre 2015
accusa del reato di diffamazione il Sen. dott. Gabriele Albertini nonché
l'articolista Giovanni Maria Jacobazzi ed il direttore responsabile Piero
Sansonetti.

Ad una prima richiesta di archiviazione presentata dal P.M. il
querelante si opponeva sostenendo che, da parte del magistrato
inquirente, non erano stati né identificati compiutamente gli autori del
reato né svolti gli accertamenti sulla verità (o meno) delle affermazioni

rese dal Sen. dott. Gabriele Albertini nell'intervista pubblicata da "il Garantista" il 9 giugno 2015.

Ora, a parte la circostanza che è lo stesso querelante a dire che l'intervista venne rilasciata nella sua qualità di rappresentante del N.C.D. alla Commissione Giustizia del Senato, è pacifico che nei confronti del Sen. dott. Gabriele Albertini debbano, in ogni caso, operare le guarentigie previste dall'art. 68 Cost..

Ciò nonostante questa difesa concorda pienamente con la sentenza della II^a sezione del Tribunale di Brescia (cfr. doc. 1 all.) che ritiene come allorquando sussistano evidenti elementi assolutori (pur in presenza di eventuali guarentigie) il giudice non possa esimersi dall'assolvere nel merito l'indagato/parlamentare.

Tale è sicuramente anche il caso di specie e non solo per quanto espresso dal P.M. ma anche perché, per quanto si dimostrerà, assolutamente vere tutte le circostanze indicate dal Sen. dott. Gabriele Albertini.

Partendo dalla c.d. sentenza derivati della Corte d'Appello di Milano, il querelante deve sicuramente averla letta male perché se nell'intervista l'indagato afferma *«in sentenza si legge che "se il pm avesse applicato i principi del codice penale questo processo non avrebbe dovuto neppure iniziare, tutto al più un fulmineo dibattito ed un'altra fulminea*

assoluzione"» è però vero che la frase non rappresenta un'invenzione dell'indagato.

Sicuramente tali parole non sono l'esatto testo della sentenza ma è pur vero che, nella parte motivata, la Corte d'Appello testualmente scrive a pag. 161 *"attuali difese che anzi, contrastando da subito la sostenibilità tecnica del presupposto teorico dell'accusa si attendevano un fulmineo dibattimento con un altrettanto fulmineo proscioglimento"*.

Rincarando la dose sulla vacuità dell'indagine svolta dal dott. Robledo, la stessa sentenza a pag. 164 ulteriormente e testualmente scrive *"giacché la nuda e cruda applicazione dei principi che governano il diritto penale avrebbe comportato da subito l'archiviazione del dibattimento ... E ciò è tanto vero ..."*.

Ulteriormente nel ribadire come l'impianto accusatorio in realtà non fosse altro che una montatura, la Corte d'Appello stupendosi che secondo l'ipotesi accusatoria fossero stati rinviati a giudizio solo i più diretti collaboratori dell'allora Sindaco Albertini (pag. 171) afferma che *" nulla di illecito e contrario agli interessi della collettività dei residenti in Milano si è mai verificato, essendo mancato solo da parte di taluni il coraggio delle proprie azioni e l'assunzione di proprie responsabilità. Non da parte del Sindaco di allora né del coordinatore dell'intera operazione ad onor del vero, ma da parte di altri si"* ed aggiunge (pag. 264 e ss.) *"metamorfosi del capo di imputazione, s'è cercato vanamente di sostenere il vizio di informazione dell'un contraente rispetto all'altro ... si comprende a quali forzature, logiche e di principi giuridici, si debba andare incontro (da*

parte del P.M. - n.d.d.) *per far spazio all'accusa penale di frode.*" (cfr. doc. 2 all. - estratti sentenza).

In altre parole gli stessi concetti che il Sen. dott. Gabriele Albertini ha espresso nell'intervista per cui niente di falso o di inventato sul punto egli ha mai detto !!!.

In relazione alla c.d. questione Serravalle il querelante lamenta che il Sen. dott. Gabriele Albertini avrebbe omesso di dire che egli era solo il coassegnatario mentre il vero titolare dell'indagine era il dott. Civardi, al quale spettava di predisporre la richiesta di archiviazione. Nella sua opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata il 26 aprile 2016, chiede, pertanto che lo stesso venga escusso come persona informata sui fatti.

Se detto magistrato fosse stato sentito non avrebbe potuto che riconfermare quanto da lui già detto, come steste indicato dalla parte civile Robledo, nel processo di Brescia ove il Sen. dott. Gabriele Albertini era imputato di calunnia.

A parte lo sdegno, riportato anche dai giornalisti presenti in aula, del dott. Civardi rimasto *«basito che un collega possa stupirsi - ha replicato Civardi - visto che un procedimento assegnato a due magistrati per essere chiuso deve essere firmato da entrambi». Quel fascicolo non poteva partire senza la sua firma, quindi quella di Robledo mi sembra una tesi difficile da sostenere davanti ad un*

*tribunale» (cfr. doc. 3 rassegna stampa) è la stessa sentenza del Tribunale di Brescia, nell'assolvere il Sen. dott. Gabriele Albertini, che (doc. 1 pag. 17) afferma: «Al dibattimento il dr. Civardi ... pur rammentando che - dopo la consulenza Cattaneo -Villa – si era concordato per chiedere l'archiviazione – non ha dichiarato, come sostenuto dal dott. Robledo, che aveva avuto lui l'incarico di motivare la richiesta di archiviazione, rimarcando, da un lato, la non elementarità della redazione della richiesta di archiviazione (stante le conclusioni non nette della disposta consulenza tecnica), dall'altro lato, il ruolo di "secondo di fatto" nella gestione del procedimento in ragione della notevole minore anzianità di servizio rispetto al collega (il quale, proprio per la maggiore esperienza, si era occupato di designare consulente **il prof. Cattaneo**). Il teste ha aggiunto che, a suo ricordo, nessuna sollecitazione gli era provenuta per la definizione del fascicolo e comunque non dal più anziano collega dott. Robledo, il quale, di certo, stante la coassegnazione, avrebbe dovuto anch'egli sottoscrivere la richiesta di archiviazione; solo nel 2011 il fascicolo era stato trasmesso alla Procura di .Monza nel periodo in cui il detto Ufficio indagava su Penati per altra vicenda».*

Come colui che getta il sasso ma nasconde la mano il querelante, pur cercando di addossare tutte le colpe al collega Civardi, si dimentica di dire che, in ogni caso, all'epoca era anche Procuratore Aggiunto sui casi riferibili alla Pubblica Amministrazione per cui (oltre ad essere formalmente coassegnatario ma di fatto reale affidatario del fascicolo)

vi era, comunque, la sua responsabilità (civilisticamente ex art. 2049) per il fatto omissivo di un suo sottoposto.

Il tutto senza dimenticare che per la sua posizione di Aggiunto, dovendo coadiuvare alla redazione annuale del “Bilancio di Responsabilità Sociale” doveva essere a perfetta conoscenza, anche qualora non ne fosse stato il coassegnatario (ma di fatto, ricordiamolo, il vero titolare), di un fascicolo pendente da oltre sei anni presso i suoi uffici senza che, dal 2007, fossero state svolte indagini e per il quale non era stata richiesta né un’archiviazione né un rinvio a giudizio.

Lamenta, infine, il querelante che il Sen. Dott. Gabriele Albertini avrebbe detto che nell’inchiesta derivati egli avrebbe speso un milione di euro in intercettazioni telefoniche, additandolo di fatto come uno dilapidatore di risorse pubbliche, e che tanto non sarebbe affatto vero per cui richiedeva che il P.M. ne acquisisse la prova.

In effetti, può anche darsi che per quello specifico procedimento il costo delle intercettazioni telefoniche (anche se consistente e di diverse centinaia di migliaia di euro) di fatto non abbia raggiunto la soglia del milione di spesa.

Circostanza pacifica è che (prima che venissero raggiunti accordi con le varie società e che hanno ridotto il costo delle intercettazioni telefoniche), per come risulta dal “Bilancio di Responsabilità Sociale” del 2012, la Procura di Milano in quell’anno spese oltre 33,7 milioni di

euro di cui circa il 40% addebitabile al solo dipartimento retto dal dott. Robledo.

In ogni caso il querelante non risulta esente da colpe per spreco di denaro dei contribuenti se è vero, come è vero, che il ministro Orlando lo ha denunciato al CSM e questi alla Procura di Brescia.

Attualmente infatti, presso la Procura di Brescia sono in corso le indagini (P.M. dott.ssa Battaglia - 20212/15 mod. 21) contro il dott. Robledo per violazione dell'art. 323 c. p..

L'indagine è non solo *“per non aver depositato le somme di Euro 92.327.550,00, di Euro 56.173.578,00 e di Euro 75.826.525,80, oggetto di sequestro preventivo nel processo derivati, presso il Fug (come previsto dalla normativa) omettendo di motivare in ordine alle ragioni della scelta ed in contrasto con una prassi costante dell'Ufficio di appartenenza”*, ma anche, fatto ben più grave, per averli depositati presso due banche e perchè, invece di indicare i direttori delle filiali senza ulteriori costi, avrebbe al contrario *“nominato quali custodi giudiziari delle somme in sequestro, il dott. Pietro Canevelli, il dott. Silvano Cremonesi e l'avv. Federica Gabrielli, senza che venisse previsto lo svolgimento da parte degli stessi di alcuna attività ulteriore rispetto alla mera custodia, peraltro già ampiamente garantita dai depositi bancari, e senza affidamento di compiti ulteriori eccedenti la funzione rivestita, così determinando ingiustificati oneri finanziari [esattamente € 1.002.000,00 (457.000,00 Canevelli + 62.000,00 Cremonesi + 483.000,00*

Gabrielli - n.d.d.) qui si per oltre un milione di euro!!!] per l'*'amministrazione della giustizia'* " (cfr. doc. 4 risposta scritta del ministro).

Non solo!

L'indagine è anche perché gli stessi custodi giudiziari, pur non avendo specifiche qualità e comunque non dovendo svolgere attività, venivano "*stranamente*" nominati dal dott. Robledo anche in altri procedimenti venendo ugualmente, in questi casi, loro riconosciuto un più che cospicuo emolumento (cfr. 5 interrogazione Sen. dott. Albertini).

Ha veramente poco di che lamentarsi il dott. Robledo del fatto da lui ritenuto offensivo di essere additato, in intervista, quale un personaggio che spreca le risorse pubbliche!!!

P. Q. M.

Il sottoscritto difensore insiste nell'accoglimento della richiesta del P.M. di non luogo a procedere perché il fatto reato non sussiste.

Con osservanza

Si producono

- 1) Sentenza Tribunale di Brescia II sezione penale del 3 febbraio 2017;
- 2) Stralcio sentenza sui derivati della Corte d'Appello di Milano
- 3) Rassegna stampa

- 4) Risposta del Ministro Orlando
- 5) Interrogazione del Sen. dott. Gabriele Albertini.

Milano / Cosenza 15 marzo 2017

Avv. Augusto Colucci